REGOLAMENTO DEI "PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO"

# Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento specifica gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità al termine del quale si consegue il diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, ai sensi del D.M. n° 249 del 10 settembre 2010 e ss.mm.ii. e in base alle disposizioni attuative contenute nei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

### Art. 2 - Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi del corso

**1.** Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso sono stabiliti dall'Allegato A del DM 30 settembre 2011.

#### Art. 3 – Accesso al corso e durata

- 1. I requisiti di ammissione sono quelli indicati dal DM 92 del 08 febbraio 2019, in particolare dagli articoli 3 e 5.
- 2. La modalità di accesso in sovrannumero è regolamentata dal DM 92 del 08 febbraio 2019, in particolare dall'art. 4 comma 4.
- 3. La durata dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno è corrispondente a 60 CFU da acquisire in non meno di otto mesi, come specificato dall'art. 7 del Decreto 30 settembre 2011.
- 4. I corsisti possono in qualunque momento rinunciare agli studi presentando apposita istanza, irrevocabile e incondizionata, indirizzata al Direttore del Corso che provvede agli atti conseguenti. Al corsista, che rinunci alla prosecuzione degli studi, sono precluse qualsiasi attività accademica nonché, fatto salvo il rilascio di eventuali certificazioni, la fruizione dei servizi didattici e amministrativi. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell'Università, gli obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante il rapporto. A seguito di tale rinuncia, il corsista non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti, mentre permangono gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli inerenti alla revoca di eventuali provvidenze
- 5. I corsisti che per comprovato motivo abbiano sospeso la frequenza del Corso possono, previa presentazione di apposita istanza al Direttore del Corso e ottenuto il parere favorevole del Comitato scientifico, riprendere la frequenza in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti, secondo la normativa di riferimento.
- 6. La frequenza del Corso è incompatibile con l'iscrizione a dottorati di ricerca e qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzato. Ai fini della verifica della compatibilità e dell'eventuale sospensione è da considerarsi la normativa di riferimento di ciascun corso. Per la verifica dell'incompatibilità si terrà conto dell'a.a. di riferimento del Corso.
- 7. Gli importi relativi alle tasse e contributi per la frequenza del Corso, solitamente suddivisi in tre rate.

### Art. 4 - Struttura del corso

- 1. In accordo a quanto disposto dall'Allegato B del DM 30 settembre 2011, si elencano di seguito le attività didattiche previste:
  - n. 270 ore di didattica frontale (insegnamenti) per ogni ordine e grado di Scuola;
  - n. 180 ore di attività laboratoriale per ogni ordine e grado di Scuola;
  - n. 150 ore di tirocinio diretto da effettuare presso istituzioni scolastiche, all'uopo preventivamente convenzionate con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;
  - n. 150 di tirocinio indiretto (n. 75 ore TIC, n. 50 Rielaborazione con il tutor coordinatore;
  - n. 25 ore di Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti).

# Art. 5 - Struttura organizzativa

- 1. La Direzione del Corso di Sostegno è affidata con Decreto Rettorale ad un professore universitario di I o II fascia in ruolo a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare M-PED/03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
- 2. Per l'ottimale gestione del Corso è prevista l'istituzione del Comitato Scientifico, composto dal Direttore del Corso, che lo presiede e da 4 professori o ricercatori strutturati a tempo pieno nell'Ateneo che siano incardinati nell'ambito di uno degli insegnamenti del Corso, previsti dal D.M. 30 settembre 2011 (allegato B).
- 3. Il Comitato Scientifico è nominato con Decreto del Rettore.
- 4. Il Comitato Scientifico è composto da n. 5 componenti:
  - Direttore del Corso;
  - Coordinatore del Corso (Docente nell'Area 11)<sup>1</sup>;
  - 3 Docenti/Ricercatori titolari di un insegnamento presso il Corso;
- 5. Il Comitato si avvarrà di un'unità di personale TAB individuata nel suddetto provvedimento di nomina per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo.
- 6. Le funzioni di Segretario Verbalizzante verranno assunte dal componente più giovane.
- 7. Il Comitato Scientifico ha funzioni di coordinamento e programmazione delle attività didattiche inerenti i percorsi di specializzazione nonché di organizzazione delle attività di tirocinio
- 8. Il Comitato, inoltre, propone al Rettore l'affidamento ai docenti interni degli insegnamenti inerenti il Percorso di Specializzazione o, in alternativa, l'attivazione di procedure per l'affidamento all'esterno di incarichi di insegnamento, tutorato e tirocinio.
- 9. Il Coordinatore riferisce le determinazioni assunte dal Comitato Scientifico al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia cui è stata affidata la gestione del Corso di Specializzazione.

### Art. 6 - Obblighi di frequenza

1. Come disposto dal decreto n. 92, del 8 febbraio 2019, le assenze sono accettate nella percentuale massima del 20% per ciascun insegnamento. Il monte ore relativo dev'essere recuperato attraverso modalità definite dal titolare dell'insegnamento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modifica approvata con DR 1347 del 21.10.2021

- 2. Per il tirocinio (diretto e indiretto) e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
- 3. Il Comitato Scientifico, qualora verifichi il superamento della soglia di assenze consentite, dispone con proprio provvedimento la non ammissione del corsista a sostenere l'esame finale.

# Art. 7 - Riconoscimento crediti e percorsi abbreviati

- 1. Fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio, sono riconosciuti Crediti Formativi Universitari (CFU), acquisiti e organizzati in percorsi abbreviati, a favore dei seguenti soggetti indicati al comma 4 dell'art. 4 del Decreto n. 92, del 8 febbraio 2019. Il Consiglio Scientifico valuta, previa istanza degli interessati, le competenze già acquisite e conseguentemente effettua il riconoscimento di CFU e predispone percorsi individualizzati.
- 2. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo non è possibile alcun riconoscimento di CFU e non sono previste eccezioni.

#### Art. 8 - Attività di tirocinio e laboratorio

- 1. Le attività di Tirocinio e di Laboratorio sono disciplinate all'Allegato B del DM del 30 settembre 2011 e ss.mm. e ii.
- 2. Le valutazioni riferite al Tirocinio diretto e indiretto sono espresse in trentesimi, si intendono superate con un minimo di 18/30.
- 3. Ogni Laboratorio per ciascun grado di scuola, di cui all'Allegato B del DM 30/09/2011, prevede, oltre alla frequenza obbligatoria del 100% delle ore in presenza (20 ore per ogni Laboratorio), la produzione di un elaborato finale che dovrà essere giudicato soddisfacente da parte del responsabile del Laboratorio. Le valutazioni riferite ai Laboratori sono espresse in trentesimi, si intendono superate con un minimo di 18/30.

### LINEE DI INDIRIZZO PER IL PROGETTO DI TIROCINIO

Finalità - Il tirocinio in oggetto propone di far perseguire competenze generali e specifiche relative alle difficoltà classificate o classificabili nell'ambito della Disabilità, attraverso lo studio di documentazioni, esperienze guidate, dirette ed indirette, che favoriscano la rielaborazione teorica, la riflessione e la declinazione pratica delle conoscenze maturate durante il corso.

Obiettivi – Costruire conoscenze di base sulle diverse tipologie di Disabilità. Acquisire conoscenza delle norme che regolano l'attività scolastica in presenza di alunni con Disabilità. Acquisire conoscenze sui criteri di individuazione dei disturbi associati alla Disabilità. Acquisire le capacità di selezionare, padroneggiare ed utilizzare specifici strumenti per agevolare il processo formativo dei soggetti con Disabilità. Sviluppare competenze comunicative e relazionali con alunni con Disabilità. Acquisire competenze per interagire con tutti gli attori coinvolti nel processo di integrazione/inclusione, quali, famiglie, altre scuole, servizi sanitari, università, enti locali pubblici e privati, ecc... Pianificare e realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati. Conoscere le potenzialità didattiche delle tecnologie assistive per promuovere il processo formativo degli studenti con disabilità.

Organizzazione - Il tirocinio si compone di due fasi:

Prima fase: osservazione

Seconda fase: intervento

I Fase del Tirocinio - La fase osservativa del tirocinio prevede la raccolta di informazioni relative a quattro ambiti principali:

- Ambito normativo/amministrativo;
- Ambito normativo/finanziario;

- Ambito organizzativo/didattico;
- Aspetti metodologico/disciplinari.

Tali ambiti sono alla base delle principali variabili ritenute essenziali ai fini della redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Al fine di facilitare tale compito, viene fornita al corsista una scheda di osservazione, quale strumento-guida per orientare e facilitare l'osservazione.

La struttura della scheda proposta presenta una sequenza di items che sono da ritenersi puramente indicativi. La scheda, pertanto, non è direttamente utilizzabile, ma rappresenta uno schema da cui partire per elaborare un personale strumento di osservazione da condividere con il tutor designato dal D.S. prima dell'avviamento dell'attività.

II Fase del Tirocinio - La fase operativa del tirocinio è rivolta a far acquisire metodi e strumenti funzionali all'attività didattica in presenza di Disabilità certificate (L. 104/92). Tale fase operativa ha come obiettivo la progettazione di un percorso didattico individualizzato attraverso esperienze dirette o indirette. Tale fase sarà condotta con l'ausilio dei docenti del corso che orienteranno e guideranno il corsista nella redazione di un Piano Didattico Individualizzato avente la funzione di documento di proposta che includa indicazioni didattiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Si richiede inoltre al corsista l'elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato.

### Art. 9 - Esame finale

- 1. L'esame finale per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno si svolge a conclusione dei corsi di formazione, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 comma 3 del DM 30/09/2011. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
- un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
- una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
- un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione T.I.C.
  - 2. Criteri di valutazione dell'esame finale sono: coerenza rispetto agli obiettivi previsti dall'allegato A del DM 30/09/2011, padronanza metodologico-didattica e capacità di elaborazione intellettuale personale.
  - 3. Relativamente al calendario delle sessioni dell'esame finale è di norma prevista una sessione ordinaria le cui date vengono rese note mediante pubblicazione sul sito di Ateneo almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame. Ove necessario, il Consiglio scientifico può predisporre una sessione straordinaria di esame finale cui possono accedere:
    - i candidati che alla data prevista per la sessione ordinaria di esame finale non abbiano maturato i CFU necessari per l'ammissione, per cause debitamente motivate e approvate dal Consiglio Scientifico;
    - i candidati assenti giustificati che non abbiano sostenuto la prova di esame finale ordinaria.
  - 4. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di idonea documentazione, nell'ipotesi di malattia, maternità e caso fortuito o di forza maggiore.
  - 5. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale sia in sessione ordinaria che in suppletiva.

#### Art. 10 - Commissione d'esame finale

1. Come disposto dall'art. 9 comma 2 del DM del 30/09/2011 la commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

### Art. 11 - Attribuzione del punteggio complessivo finale

- 1. Secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 e 5 del DM del 30/09/2011, l'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
- 2. Secondo quanto disposto dall'art. 8 del DM del 30/09/2011, il voto di specializzazione, espresso in trentesimi, è dato dalla media aritmetica della somma delle medie ponderate degli insegnamenti, dei laboratori, del tirocinio diretto e indiretto e del voto derivato dall'esame finale.
- 3. Nel calcolo delle medie delle singole parti si arrotonda al secondo decimale e le lodi conseguite non vengono conteggiate.
- 4. Il risultato finale è arrotondato a un numero intero per eccesso o per difetto secondo le usuali regole.
- 5. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.

# Art. 12 - Organizzazione processo di supporto ai Tirocini Formativi Attivi

- 1. La Scuola di Medicina e Chirurgia, cui è stata affidata la gestione del Corso, nell'ambito della propria organizzazione, organizza i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) e le relative attività didattiche.
- 2. La gestione del processo di erogazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) avviene attraverso una filiera organizzativa che vede coinvolte le diverse Strutture amministrative dell'Ateneo o società terze in caso di esternalizzazione, sulla base delle rispettive competenze, per tutte le attività connesse alle procedure di istituzione dei corsi presso il MIUR, alla gestione delle prove di accesso, alle procedure di iscrizione e gestione curriculare e rilascio titoli.

### Art. 13 - Personale Docente

- 1. La partecipazione alle attività di formazione è riservata al personale docente e ricercatore in regime di impegno a tempo pieno.
- 2. L'affidamento ai docenti interni degli insegnamenti inerenti il Percorso di Specializzazione potrà seguire procedure di affidamento diretto o le modalità previste dal "Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati".
- 3. Per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, il riconoscimento economico spetta nel solo caso in cui abbiano già effettuato le ore di didattica complessiva in regime di tempo pieno di cui 120 ore di didattica frontale.
- 4. Tale riconoscimento economico spetta in ogni caso ai ricercatori a tempo indeterminato, in quanto attività integrativa e indipendentemente dal verificarsi di altre condizioni.
- 5. Nel caso in cui il personale docente non abbia raggiunto le ore di didattica complessiva, ferme restando le 120 ore di didattica frontale, le ore di didattica effettuate nell'ambito del TFA

potranno essere utilizzate al fine del raggiungimento del monte ore dovuto, ma non formeranno oggetto di remunerazione.